

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND


---

## II. LEGISLATURA

SEDUTA 17<sup>a</sup><sub>te</sub> SITZUNG  
4 - 7 - 1953

Presidente - Präsident: ROSA

Vice Presidente - Vize Präsident: MAGNAGO



## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Disegno di Legge n. 106: « Modifica della legge regionale 14 febbraio 1942, n. 1, istitutiva di un'imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione »;
- 2) Disegni di Legge n. 108 e 118: « Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale » (1° e 2° provvedimento);
- 3) Disegno di Legge n. 110, di iniziativa consiliare, a favore degli agricoltori danneggiati dal gelo e  
Disegno di Legge n. 115, proposto dalla Giunta Regionale: « Concessione di sussidi a favore dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari e mezzadri) di Comuni del Trentino-Alto Adige, colpiti dalle calamità atmosferiche nella primavera 1953 »;
- 4) Disegno di Legge n. 116: « Provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati da calamità atmosferiche »;
- 5) Mozione riguardante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle gelate del maggio 1953;
- 6) Disegno di Legge n. 112: « Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti Locali »;
- 7) Dis. di Legge n. 113: « Vigilanza sulle Cooperative »;
- 8) Disegno di Legge n. 114: « Vigilanza sulle Cooperative di credito »;
- 9) Ricostituzione dei Comuni di:
  - a) Bondone (N. 52);
  - b) Dorsino e S. Lorenzo in Banale (N. 53);
  - c) Cogolo e Peio (N. 104);
  - d) Dimaro e Monclassico (N. 119);
  - e) Calavino e Lasino (N. 120);
- 10) Mozione adeguamenti salariali operai dell'industria;
- 11) Relazione Assessore LL. PP. sull'area del palazzo regionale;
- 12) Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente: Avv. Riccardo Rosa.

Vice Presidente: dott. Silvio Magnago.

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER: (procede all'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 25 marzo 1953.

PRUNER: (Legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato. Dò comunicazione di alcune interrogazioni pervenute.

In data 22 aprile 1953 il cons. Menapace comunica di ritirare la proposta di legge relativa alla ricostituzione del comune di Fisto, con lo scopo di ripresentarla con una nuova relazione che con-

## TAGESORDNUNG

- 1) Gesetzentwurf N. 106: « Abänderung zum Regionalgesetz 14. Februar 1949, N. 1, mit welchem eine Steuer auf die in der Region erzeugte elektrische Energie eingeführt wird »;
- 2) Gesetzentwürfe N. 108 u. N. 118: « Ermächtigung der Gemeindegewerbesteuerzuschläge für das Jahr 1953, gemäss Art. 69 des Regionalstatutes » (1. und 2. Verfügung);
- 3) Gesetzentwurf N. 110 (eingebracht vom Regionalausschuss): « Gewährung von Unterstützungen zugunsten landwirtschaftlicher Arbeiter und berufstätigen Bauern (Kleinbesitzer, Pächter, Halbpächter), welche in den Gemeinden der Region Trentino-Tiroler Etschland, die von der Naturkatastrophe in Frühjahr 1953 betroffen wurden, landwirtschaftliche Grundstücke bearbeiten »;
- 4) Gesetzentwurf N. 116: « Kreditmassnahmen zugunsten der durch Naturkatastrophen geschädigten Landwirte »;
- 5) Beschlussantrag betreffend Massnahmen zugunsten der Frostbeschädigten des März 1953;
- 6) Gesetzentwurf N. 112: « Normen zur Genehmigung der Abschlussrechnungen der Lokalkörperschaften »;
- 7) Gesetzentwurf N. 113: « Ueberwachung der Genossenschaften »;
- 8) Gesetzentwurf N. 114: « Ueberwachung der Kreditgenossenschaften »;
- 9) Wiedererrichtung der Gemeinden:
  - a) Bondone (N. 52);
  - b) Dorsino u. S. Lorenzo in Banale (N. 53);
  - c) Cogolo u. Peio (N. 104);
  - d) Dimaro u. Monclassico (N. 119);
  - e) Calavino u. Lasino (N. 120);
- 10) Beschlussantrag betreffend Gehaltsangleichungen der Industriearbeiter;
- 11) Bericht des Assessors für öffentliche Arbeiten über den Grund des Regionalgebäudes;
- 12) Anfragen und Interpellationen.

tenga elementi nuovi. Comunico che la legge per l'autorizzazione di supercontribuzioni al Comune di Bolzano, che era stata respinta il 15-12-1952, è stata vistata il 27-4-1953.

Interpellanza Nardin al Presidente della Giunta Regionale per sapere che cosa è stato fatto nel corso della legislatura trascorsa, per far valere il diritto della Regione nei confronti degli uffici tributari dello Stato.

Interpellanza Menapace del 30-4-53 al Presidente della Giunta Regionale sui lavori e i fatti che si svolgono nei cantieri dell'impianto idroelettrico dell'Avisio. Chiede risposta scritta. Questa è già pervenuta all'interessato, e ne darò lettura in seguito.

Interrogazione Menapace del 15 maggio 1953 al Presidente del Consiglio sullo svolgimento dei lavori consiliari; chiede risposta scritta, che poi leggeremo.

Interpellanza Menapace del 16 maggio 1953 al Presidente della Giunta Regionale per chiedere notizie sugli stabilimenti termali di Levico e Vetricolo.

Interpellanza Scotoni del 28 marzo 1953 all'Assessore agli Affari Generali, circa l'istruttoria della domanda di ricostituzione in comune autonomo della frazione di Sopramonte.

Interrogazione urgente del cons. Nardin al Presidente del Consiglio Regionale del 3 luglio '53:

« L'art. 23 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige statuisce:

” I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ” e l'art. 1 delle Norme di Attuazione dello Statuto Speciale (Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948 n. 1414) stabilisce fra l'altro:

” Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono: « Giuro » ” e più avanti: ” Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Commissario del Governo ”.

Consta che un consigliere del Südtiroler Volkspartei non ha ancora prestato regolare giuramento ed ha, in questa II. legislatura, esercitato le sue funzioni di consigliere provinciale e regionale.

Prescindendo che anche il Signor Commissario del Governo avrebbe potuto accorgersi del fatto, mediante la lettura del verbale trasmessogli per legge, il sottoscritto interroga il signor Presidente del Consiglio Regionale per conoscere al riguardo il suo punto di vista e le conseguenze che a suo parere possono da ciò derivare ».

Trattasi di una interrogazione urgente che può avere delle conseguenze; quindi, se non avete nulla in contrario, proporrei di discuterla in apertura di seduta o almeno di relazionare. Niente in contrario?

CONSIGLIERI: No!

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin per l'illustrazione.

NARDIN: Leggendo i verbali, anche se dopo qualche mese, mi sono accorto che il cons. Graber — mi duole per lui — del S.V.P. non ha prestato regolare giuramento. Riandando un po' col pensiero a quanto è avvenuto nella prima seduta, è spiegabile come ciò sia avvenuto. Se voi consultate il verbale della prima seduta, troverete che il Presidente provvisorio, Erckert, lesse in tale occasione la lettera di dimissioni del dott. Mark, proponendo al riguardo l'accettazione delle dimissioni stesse e quindi l'entrata in Consiglio regionale, al posto di Mark, del cons. Graber. Quindi liquidava la questione in questa maniera. Senonchè fu sollevata eccezione al riguardo, come vedrete dal verbale, e quindi Graber non è stato in tale occasione convalidato. A pagina 4 del verbale troviamo un elenco dei consiglieri di Bolzano che hanno giurato, e nell'elenco non risulta il nome di Graber, oltre a quelli di Mitolo e Dell'Antonio.

MITOLO: Come?

NARDIN: Nella prima seduta fosti assente!

MITOLO: Ma io ho giurato!

NARDIN: Ma hai giurato nella seconda seduta...

CAMINITI: Si sta facendo la storia del Consiglio!

NARDIN: ...assieme al dott. Dell'Antonio. A pag. 5 leggiamo che il Presidente provvisorio Erckert dice: « Altri desiderano la parola? Altrimenti procediamo alla votazione. Prego di distribuire le schede »; e poi dice: « Il cons. Graber non è ancora convalidato, perchè non sono state accettate le dimissioni di Mark ». Quindi non era convalidato! Il giuramento era già avvenuto, e Graber non aveva giurato. Passiamo a pag. 10, dove il Presidente avv. Rosa dice: « In seguito alle dimissioni di Mark Franz, che sono state accettate, subentra e viene proclamato consigliere il signor Graber Giuseppe ». Ciò perchè la questione fu inserita all'Ordine del giorno: furono accettate le dimissioni di Mark e fu insediato Graber. A questo punto il cons. Graber doveva giurare e non giurò!

Nella seconda seduta giurò il cons. Mitolo e giurò il cons. Dell'Antonio, come risulta dal verbale. A questo punto, consultando quanto è contenuto a pag. 255 dei *sacri testi*, l'art. 1 delle Norme di Attuazione dice: « Alla prima adunanza del Consiglio Regionale per il Trentino-Alto Adige è

invitato il Commissario del Governo. In caso di assenza, ecc. Il Presidente dell'adunanza presta giuramento, pronunciando le parole « Giuro di essere fedele alla Repubblica... », e così via di seguito. Dice poi: « Fa l'appello dei consiglieri, i quali devono rispondere " Giuro " ». In caso di elezione suppletiva, a norma del penultimo comma dell'art. 27 della legge costituzionale 26-2-1948, n. 5, il giuramento dei consiglieri si presta, nello stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente rimasto in carica. Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale deve essere rimessa al Commissario del Governo... », il quale ha il compito di controllare che le cose vadano nel modo giusto. A questo punto non so quale conseguenza trarre... Mi è stato obiettato stamane che il cons. Graber ha giurato, perchè ha pronunciato la parola « giuro », prima di essere insediato. A questo punto mi permetto di osservare che il giuramento prestato prima di essere insediati, non ha nessun valore. Sarebbe come il giuramento di quel tale che, diventato consigliere regionale, non ha giurato al Consiglio regionale, ma ha giurato un mese prima alla sua fidanzata, diventata sua moglie, e ha giurato eterno amore e fedeltà! Ritengo che i giuramenti fatti prima dell'insediamento non abbiano alcun valore.

A questo punto chiedo al Presidente del Consiglio quali osservazioni ha da fare al riguardo e quali conseguenze ritenga possano derivare.

**PRESIDENTE:** Prima di dare la parola a qualcun altro, tengo a precisare che nel verbale stenografico appare che il cons. Graber ha giurato con gli altri; poi, chissà per quali ragioni, nel verbale a stampa non risulta il nome di Graber. Nel processo verbale risulta che fra i consiglieri della provincia di Bolzano ha votato anche Graber. Successivamente è detto nel processo verbale, a pag. 5, che il Consiglio ha accettato le dimissioni presentate da Mark, al cui posto subentra il cons. Graber, il quale aveva prestato giuramento, senza tuttavia partecipare alle singole votazioni. Non c'è dubbio che il cons. Graber ha prestato giuramento, essendo a conoscenza delle dimissioni del signor Mark. Poi è sorta la discussione che portò alla necessità di una votazione, per l'accettazione delle dimissioni. E' vero che dopo l'accettazione delle dimis-

sioni non fu fatto fare un nuovo giuramento, intendendo che il giuramento fosse perfettamente valido, anche se prestato prima che le dimissioni fossero accettate.

**NARDIN:** Faccio presente al Presidente che il consigliere Graber non doveva neanche essere presente alla seduta, prima di arrivare alla pagina 10, dove egli veniva proclamato consigliere. Lui è entrato...

**PRESIDENTE:** Ho capito!

**NARDIN:** ...a pagina 5, cioè a pagina 4 del verbale ed è entrato abusivamente, a parere mio, perchè Graber non doveva essere presente alla seduta, essendo Mark ancora consigliere regionale.

**CAMINITI** (interrompe).

**NARDIN:** Ne hai sollevate di peggio tu! Da che pulpito viene la predica!

**PRESIDENTE:** Non siamo a Roma, Nardin, parli al Presidente!

**NARDIN:** Voglio che i consiglieri giurino!

**CAMINITI:** Facciamolo giurare un'altra volta!

**NARDIN:** Sei arrivato anche tu a questo finalmente! Quindi il cons. Graber era in aula abusivamente ed è stato proclamato consigliere, ed ha ancor da giurare. Per cui decida il Consiglio che cosa deve fare il cons. Graber: se ha da giurare adesso o meno. Questa è l'interpretazione letterale della legge e la cronistoria dei fatti.

**PRESIDENTE:** Sentiamo un po' l'opinione del Consiglio Regionale. Il giuramento, prestato sia pure abusivamente — non mi sembra la parola giusta... —, possiamo ritenerlo valido, o deve ritenersi il cons. Graber in obbligo di prestare un nuovo giuramento?

**MAGNAGO:** Graber è venuto alla prima seduta del Consiglio regionale in quanto sapeva che il cons. Mark aveva presentato le dimissioni. Ora si sapeva benissimo che queste dimissioni sarebbero state discusse ed accettate, per cui Graber ha fatto bene ad intervenire, per poterlo sostituire.

**NARDIN:** Doveva stare fuori e non dentro!

**MITOLO:** Perchè non l'hai detto allora?

**NARDIN:** Meglio tardi che mai!

**MAGNAGO:** Mi ricordo benissimo che Graber, nel dubbio, non stava nè fuori nè dentro; si trovava cioè nello spazio riservato al pubblico.

NARDIN (a Caminiti): Hai fatto abbastanza il burattino sulle piazze, vuoi farlo anche qui?!

PRESIDENTE: Sono costretto a richiamarla, cons. Nardin, siamo in Consiglio Regionale e non sulle piazze!

NARDIN, Mi dispiace, Presidente!

MAGNAGO: Infatti Graber è venuto e non stava, in un primo tempo, nè fuori nè dentro l'emiciclo, cioè si era messo dietro il suo posto, essendo anch'egli tentennante. Si sapeva delle dimissioni del sig. Mark, e si sapeva benissimo che Graber sarebbe subentrato a Mark; Graber è stato chiamato all'appello quando si trattò di giurare; e quando è stato fatto il suo nome, erano state già lette le dimissioni di Mark. Questo punto è chiarissimo! Ora, se la Presidenza ha chiamato Graber ed ha fatto il suo nome perchè giurasse, riteneva che egli potesse giurare, in quanto le dimissioni di Mark erano state lette ed il Consiglio le conosceva. Se Graber ha giurato — come ha giurato — lo ha fatto perchè riteneva in quel momento di essere già consigliere regionale. Graber, quando ha giurato, ha giurato ritenendosi consigliere regionale e come tale il suo giuramento è stato preso sul serio. Questa era ed è l'opinione della Presidenza. Il giuramento di Graber è stato fatto nella piena coscienza di Graber stesso di essere consigliere regionale e come tale di prestare giuramento. Dal lato formale Lei può anche avere ragione, nel senso che Graber avrebbe dovuto forse, giurare, quando non solo erano state lette le dimissioni di Mark, ma quando erano state anche accettate. Comunque Graber ha giurato, e lo ha fatto con coscienza di essere consigliere, e fare ripetere il giuramento — che si può fare benissimo — potrebbe portare delle conseguenze. Intanto ripetere il giuramento significherebbe non ritenere valido il giuramento prestato prima. Il fatto di non ritenere valido il giuramento potrebbe portare a delle conseguenze, che forse Nardin stesso dopo prospetterà.

NARDIN: Perchè?

MAGNAGO: Per tutte queste considerazioni propongo di ritenere valido il giuramento prestato dal cons. Graber.

GRABER: Da der Herr Kollege Nardin sich schon so viel Mühe mit mir gibt, muss ich schon etwas antworten. Es ist nicht richtig wenn er sagt ich sei « abusivamente » hier in diesem Saal gewesen, denn ich hatte ja die Einladung bekommen bei der ersten Sitzung teilzunehmen und wenn die Presidenza del Consiglio jemanden einladet an der

Sitzung teilzunehmen, so ist die Teilnahme kein « abuso ».

CAMINITI: Per mozione d'ordine! Siamo fuori del regolamento, perchè era un'interrogazione e bisognava rispondere all'interrogante, il quale doveva dire se era soddisfatto o meno, oppure trasformarla in mozione. Non possiamo aprire una discussione!

PRESIDENTE: D'accordo, Caminiti, me ne rendo conto perfettamente! Ma siccome si parla di conseguenze...

CAMINITI: Ma quali sono queste conseguenze?

PRESIDENTE: Una di queste conseguenze — a quanto si può sottintendere o insinuare — potrebbe essere l'annullamento di quel poco che il Consiglio ha fatto finora. Meglio sbrigare la cosa definendola, e procedere; per questo l'ho fatto non ritualmente. Vorrei sottoporre al Consiglio se considera valido il giuramento come effettuato o meno. Chi è d'accordo sulla validità della procedura adottata è pregato di alzare la mano.

CAMINITI: Qui si fa con l'iscrizione all'Ordine del giorno!

PRESIDENTE: Press'a poco! Chi è contrario?

CAMINITI: Non è stato messo l'argomento all'Ordine del giorno!

PRESIDENTE: Non formalizziamoci eccessivamente! Avrei potuto rispondere, a nome della Presidenza, che ritengo valida la procedura, ma non ho voluto imporre la mia opinione, e sono d'accordo che il Consiglio si esprima.

NARDIN: E' avvenuta la votazione?!

PRESIDENTE: Chi si dichiara contrario a ritenere formale e valido il giuramento prestato da Graber è pregato di alzare la mano.

CAMINITI: Domando la parola!

PRESIDENTE: In votazione non si può parlare!

CAMINITI: Per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE: Ma abbiamo fatto metà della votazione; non esageriamo! Siamo a metà della votazione!

CAMINITI: Lei ha posto in votazione una cosa ed io domando la parola per dichiarazione di voto!...

**PRESIDENTE:** La votazione è già fatta a metà. Chi si dichiara contrario? 1 contrario. Chi si astiene? 1 astenuto. La discussione è chiusa.

*Punto 1. dell'Ordine del giorno:* « Disegno di legge n. 106: " Modifica della legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, istitutiva di una imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione " ».

La parola all'Assessore alle Finanze per la relazione della Giunta.

**SAMUELLI:** (legge la relazione).

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Commissione alle Finanze per la lettura della relazione della Commissione.

**AMONN:** (legge la relazione).

**SAMUELLI:** La Giunta regionale accetta senz'altro la proposta fatta dalla Commissione perchè opportuna, e ringrazia per questa segnalazione.

**AMONN:** E' formale.

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione sulle relazioni che sono state lette. La parola al dott. Mantovani.

**MANTOVANI:** Vorrei chiedere al Relatore dove incomincia e dove finisce il processo di produzione. E' vero o no che in qualsiasi condizione la spesa dell'impianto viene calcolata e poi viene ripartita sui costi dei prodotti finiti come incidenza di ammortamento? A me sembra che lo scopo principale della modifica sia quello di non esentare dal pagamento dell'imposta l'energia usata per la costruzione di nuovi impianti, ed, a parte la interpretazione troppo restrittiva di quello che può essere il processo produttivo per produrre nuova energia, a me sembra che la costruzione di impianti idroelettrici, già soggetti ad oneri della legge generale sull'energia elettrica prodotta nella Regione si aggraverebbe di nuovi oneri, che indirettamente tornerebbero a svantaggio della Regione, perchè quella tassa, quell'onere che noi ricaviamo da questa energia, che si dice non prodotta per processo produttivo, noi la verremmo a perdere con la mancanza di energia per la mancata costruzione di nuovi impianti, nel senso che l'invogliamento a costruire nuovi impianti torna a vantaggio della Regione, perchè dalla costruzione di nuovi impianti si produce nuova energia. Per cui mi richiamo anche alla dizione dell'art. 2 originale, che dice: « Dall'imposta, di cui al presente art. 1, è esente:

a) l'energia consumata dalle Ferrovie dello Stato esclusivamente per i propri servizi;

b) l'energia impiegata per la produzione di altra energia nel territorio della Regione;

c) l'energia prodotta da impianti con potenza installata non superiore a 50 KW. ».

Non sono d'accordo con il Relatore sul senso restrittivo che dà all'interpretazione di questo articolo, in quanto il processo produttivo per la costruzione di qualsiasi impianto, ed in particolare per questi impianti, comincia dal momento in cui l'impresa o la società stabilisce di costruire l'impianto. Per cui, riferendomi all'interpretazione secondo cui questo sarebbe un nuovo onere che si aggiungerebbe a quelli già esistenti, darò il voto contrario alla modifica, in particolare alla lettera « b » dell'art. 2. Sono d'accordo per il resto.

**ODORIZZI:** Volevo assicurare Mantovani che non si tratta affatto di un nuovo onere; l'applicazione della legge regionale nei termini qui proposti, cioè senza esclusione della applicazione dell'imposta sull'energia che si impiega nella costruzione di nuovi impianti, è in atto già oggi. Noi percepiamo, infatti, l'imposta regionale fin dalla introduzione di questa legge, anche sulla energia che si impiega nella costruzione di nuovi impianti. Il Consiglio potrebbe ora deliberare di esonerare tale energia dalla imposta regionale. Ma sarebbe un criterio nuovo che la Giunta regionale per conto suo non vorrebbe adottare e che di conseguenza non propone al Consiglio.

L'esenzione deve, a giudizio della Giunta, riguardare solo l'energia che si consuma per la produzione di altra energia a impianti già funzionanti. Ad esempio, l'energia che occorre per pompare acqua e versarla nei serbatoi, tipo impianto di Costa Brunella o impianto del Ponale. Se si tassasse, infatti, l'energia occorrente per pompare acqua nei serbatoi e poi l'energia prodotta con l'acqua pompata, si tasserebbe in un certo senso due volte la stessa energia. Invece l'energia che si impiega nella costruzione di nuovi impianti per i lavori dei cantieri, fa parte del costo generale di impianto e può essere senz'altro tassata.

Trattasi poi di onere che, nella spesa complessiva degli impianti, può apparire senz'altro trascurabile.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione la chiusura della discussione: unanimità.

Art. 1. E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 2. E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3. E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4. E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5. E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6. E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7. E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto; prego i Segretari di distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 39 sì, 2 schede bianche. La legge è approvata.

*Punto 2. dell'Ordine del giorno:* « Disegni di legge n. 108 e n. 118: " Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, a' sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale " (1. e 2. provvedimento) ».

La parola all'Assessore Benedikter per la lettura della relazione.

E' stata fatta la proposta da vari consiglieri, vista la ponderosità delle relazioni, di leggere solo le conclusioni, comune per comune; cioè il disavanzo ed i rimedi per coprire questo disavanzo. Pongo in votazione questa proposta. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La parola al dr. Benedikter per la lettura della relazione nel modo proposto.

BENEDIKTER: (legge). Fermandoci al primo provvedimento si può fare una constatazione di carattere generale: è stato criterio direttivo della Giunta regionale di arrivare all'abbassamento ed alla compressione delle supercontribuzioni, soprattutto in considerazione della ripercussione benefica della legge 2 luglio 1952 n. 703, che contiene la parziale riforma della finanza locale e che comporta un notevole beneficio alle casse dei comuni per la compartecipazione in una determinata percentuale all'imposta generale sull'entrata. Secondo gli ultimi dati rilevati dalle dichiarazioni del Ministro competente, questa compartecipazione pro capite risulta per i comuni in genere di Lire 538, mentre per i comuni di montagna si aggiungono altre 437 lire, il che per i comuni di montagna rappresenta effettivamente un progresso nel risanamento delle finanze comunali. Di fronte a questo maggiore introito c'è anche, come conseguenza della nuova legislazione sulla finanza locale, un minore introito dell'imposta di famiglia, in quanto c'è stato un aumento in linea generale del cosiddetto *minimo vitale* della popolazione in rapporto al numero degli abitanti; questo *minimo* va da 180 a 235 mila lire, a seconda del numero degli abitanti. E' poi opportuno anche rilevare che l'estensione

delle voci dell'imposta di consumo va a vantaggio essenzialmente dei comuni maggiori, dei centri urbani che hanno notevole sostanza di traffici, mentre non avvantaggia molto i comuni rurali. Si può affermare che per i comuni rurali questa estensione delle voci della imposta di consumo rappresenta un aumento di introiti del 10 %, mentre l'aumento è notevolmente superiore per i centri urbani, dove soprattutto è molto aumentata l'aliquota dell'imposta sul vino, la quale praticamente uguaglia le supercontribuzioni precedentemente applicate dagli stessi comuni urbani.

Ho detto che è stato intendimento della Giunta di comprimere l'applicazione delle supercontribuzioni, considerando queste maggiori entrate dei comuni e considerando soprattutto l'interesse ponderato degli stessi comuni e l'interesse che deve essere poi temperato con l'interesse dei contribuenti e con lo specifico interesse, si potrebbe dire, della stessa Regione. Sappiamo infatti che in ultima analisi la Regione dovrebbe sopportare il fido di una politica tributaria locale che sia troppo larga e non controlli queste finanze comunali; quindi un'esatta applicazione della legge comunale esistente.

*Interesse dei contribuenti.* Qui incontriamo spesso una asserzione da parte di amministratori, che cioè i contribuenti stessi non si accorgono delle supercontribuzioni o, meglio, non protestano, ed esse potrebbero essere applicate quasi come un fenomeno normale. D'altro canto sta il fatto che in base alla legge, il ricorso alle supercontribuzioni è ammesso solo per coprire il disavanzo del conto economico del comune e quindi per esigenze straordinarie, siano lavori pubblici che altre esigenze, alle quali si deve far fronte appunto con mezzi straordinari. Si intende che a loro volta i mutui da assumersi da parte dei comuni si ripercuotono sul conto economico. Tuttavia va tenuto presente che questo ricorso a supercontribuzioni in base al disavanzo economico deve costituire una delle riserve del comune per far fronte alle proprie esigenze, sia ordinarie che straordinarie, e quindi come tale, come riserva, va utilizzata in caso di effettiva e riconosciuta necessità. Incontriamo anche una tendenza, in base ai nuovi introiti, di allargare le esigenze straordinarie di manutenzione di edifici ecc. al di là del criterio di avanzo economico fin qui seguito, cioè ritenendo che il maggiore introito possa senz'altro essere impiegato per un gonfiamento delle spese ordinarie. Anche questo criterio è stato da noi combattuto con relativi tagli delle maggiori spese esposte dai co-



muni, tenendo presente che i maggiori introiti dei comuni devono andare a beneficio dei compiti essenziali dei comuni stessi. Quindi, come avete potuto rilevare, c'è un generale abbassamento delle supercontribuzioni. Va rilevato in connessione che per quanto concerne le supercontribuzioni delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, la base imponibile non è stata ancora adeguatamente rivalutata rispetto all'anteguerra. Quindi una supercontribuzione fino al 500 % può considerarsi quasi come una rivalutazione dell'imponibile rispetto allo stato del 1938.

Non compaiono ancora in queste due leggi di autorizzazione a supercontribuzioni i comuni che hanno chiesto e che dovranno avere dei contributi integrativi da parte della Regione, in quanto la Giunta ha ritenuto opportuno di raccogliere tutti i comuni che si presentano come deficitari e bisognosi d'un contributo integrativo, in un solo esame, in modo da poter distribuire con criteri di giustizia distributiva quel fondo veramente esiguo a disposizione per integrare i bilanci dei comuni deficitari. Quindi il Consiglio è pregato di concedere l'autorizzazione ad applicare le supercontribuzioni, a prescindere e senza pregiudizio di quello che dovrà essere poi un esame della competenza del Consiglio e rispettivamente delle competenze della Giunta Regionale e delle Giunte Provinciali circa l'autorizzazione di supercontribuzioni in materia che dovrà essere chiarita e con norme di attuazione e anche con una legge della Regione.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Commissione per la lettura della Relazione.

**MAGNAGO:** (legge la relazione della Commissione agli Affari Generali).

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione generale.

**CAMINITI:** Non prendo la parola per entrare nel merito delle supercontribuzioni, delle quali si chiede oggi il provvedimento legislativo regionale che le autorizzi; prendo la parola perchè nella relazione dell'Assessore Benedikter ed in quella della commissione legislativa vi sono degli accenni che superano veramente il contenuto del provvedimento che abbiamo in esame.

Non so se sia stato proprio continente questo supero, questa fuoruscita dal seminato, fatta dall'uno e dagli altri, cioè a dire dall'Assessore da una parte e dalla Commissione dall'altra. Certo è che qui adesso si è voluto inserire, mentre si pone in discussione una legge che il Consiglio regionale deve approvare, un concetto con cui si dice: badate

bene, Consiglio regionale, noi vi toglieremo questa facoltà e questa funzione di approvare questa legge! Quindi, oggi vi sottoponiamo questo provvedimento, ma abbiamo intenzione di fare in modo diverso e di delegare alle Giunte provinciali sostanzialmente questa materia. Il motivo? Attraverso la nuova legislazione esistono dei nuovi poteri dati alle Giunte provinciali e non si vede perchè, dopo di ciò, si debba continuare con quanto dispone l'art. 86 dello Statuto. — Comincio col rilevare che mi pare che la cosa non adava detta in questa sede... Quando si è discusso nella Commissione legislativa l'ho fatto rilevare; ma siccome non volevo essere solo io a non pensare come tutti gli altri, ho accettato che la Commissione formulasse una proposizione la più larga possibile, il che in parole povere vuol dire questo: esamini la Giunta il provvedimento, esamini la Giunta l'argomento, se crede predisponga una legge, un disegno di legge che sottoporrà al Consiglio.

Faccio però le mie riserve fin da adesso su questa iniziativa, e, se permettete, le faccio su di un piano squisitamente giuridico. E' vero che c'è una legge nazionale, alla quale ogni tanto piace al dr. Benedikter agganciarsi, quando fa comodo; vero che c'è una legge nazionale che dispone e che dà alle Giunte provinciali questa facoltà, ma è altrettanto vero che l'art. 86...

**CONSIGLIERE:** L'art. 69!

**CAMINITI:** ...è un articolo di legge costituzionale, e per la modifica di una legge costituzionale c'è una procedura speciale, alla quale forse Benedikter non penserebbe volentieri, ma alla quale bisogna pensare, perchè, attraverso una comune legge nazionale e tanto meno attraverso una legge del Consiglio, non si può modificare una legge costituzionale; quindi stiamo bene attenti!

Secondo punto: credete proprio sia il caso di togliere a questo Consiglio Regionale — che non si riunisce così spesso e che veramente non è oberato di lavoro e di attività — credete proprio sia il caso di togliere quelle poche prerogative che sono rimaste?! Io penso che sia proprio il caso di pensare molto attentamente, anche perchè in fondo il vantaggio che ne deriverebbe quale sarebbe? Quello di dare ancor più forza a codeste benedette Giunte provinciali, come se non ne avessero già abbastanza nelle loro mani! Praticamente che cosa si può raggiungere? Purtroppo a mia volta ho fatto la mia fuoruscita dal seminato, ma ne sono stato indotto dagli altri. Perdonate se ho detto la mia! Per quanto concerne la sostanza di questa autorizzazione concordo con il pensiero della Commissione.

SCOTONI: Non credo sia questo il momento ed il caso di mettersi a discutere sulla proposta di una diversa interpretazione dell'art. 69 dello Statuto, perchè penso che questo elemento sia stato portato così per incidenza nella discussione che dovevamo fare sulle due proposte che ci sono state presentate. D'altra parte non posso credere che sia la Commissione legislativa, sia l'Assessore, che qualche mese fa ci ha mandato un memoriale sull'argomento, ignorino che l'argomento già fin dal 1949 o 1950 fu oggetto di una precisa proposta, che tendeva non a trasferire sic et simpliciter all'organo amministrativo questa competenza legislativa, ma a fare in modo che il Consiglio stabilisse con una legge generale sulle supercontribuzioni l'ambito nel quale la Giunta Regionale avrebbe applicato, caso per caso, le supercontribuzioni. Il Governo ritenne questa proposta non attuabile e non conforme alle disposizioni dello Statuto. Con ciò non si vuol dire che la cosa non possa essere rivista o non possa essere prospettata in diversa maniera; però mi sembra che presentarla così larvamente e senza avere smontato gli argomenti che vennero portati per sostenere quella tesi, non sia molto serio. Forse si è pensato che questa proposta — sull'attuazione della quale io credo che pochi si facciano illusioni, almeno per tempestività — potesse servire a distogliere l'attenzione dagli altri fatti, che in qualche maniera potevano essere sollevati. Uno di questi è il seguente. Ci troviamo oggi, primo luglio, ad esaminare queste supercontribuzioni, e prima che la legge entri in vigore, per bene che vada, verrà la fine di luglio; ma le supercontribuzioni verranno pagate dal primo di gennaio, e cioè noi daremo una facoltà retroattiva a questo nostro provvedimento! Comprendo che ciò in parte è dovuto a difficoltà non facilmente superabili. Il comune deve preparare il bilancio per poter deliberare le supercontribuzioni, che chiede alla Regione di poter attuare nell'anno successivo. Però se noi esaminiamo le relazioni fatte sui vari comuni, vedremo in molti casi che i bilanci sono stati presentati alcuni mesi fa, e quindi si poteva — sono ormai alcuni anni che approviamo queste supercontribuzioni — avvisare questi comuni, che sanno e conoscono l'andamento delle proprie finanze e che devono applicare le supercontribuzioni, di anticipare al massimo i tempi della preparazione del bilancio per l'anno successivo, onde consentire che, se non certo prima del primo di gennaio, perchè questo comporterebbe delle difficoltà di scadenza alquanto complesse, ma almeno nei primissimi mesi dell'anno in corso, venga richiesta e data questa approvazione. Questo è il primo punto.

Secondo: l'interpretazione da darsi al mutamento di prassi da seguire mi pare che stia ad indicare un'altra cosa, che cioè da parte dell'Amministrazione regionale vi è l'intenzione di continuare ad applicare le supercontribuzioni; perchè se riteniamo di applicarle ancora quest'anno e magari poi l'anno prossimo di non usufruire di questa facoltà tutt'altro che simpatica, che ha riflessi non utili sull'economia della Regione, noi oggi non ci preoccuperemmo molto di cambiare qualche cosa che sta per finire. Questa è un'impressione che è avvalorata dal fatto che non mi pare siano state, nelle relazioni finora distribuite e fatte oralmente, dette molte cose sulla necessità di venire almeno gradualmente alla soppressione o all'applicazione nei termini più stretti possibili di queste supercontribuzioni, che pure pesano considerevolmente, perchè, se pure verranno accettate le proposte formulate dalla Giunta e dalla Commissione, sarà quasi un milione per comune, per piccolo comune, che verrà posto di supercontribuzioni. Quindi una cifra tutt'altro che trascurabile, e che rappresenta una percentuale considerevole dell'economia, del reddito di quei comuni. Quindi nuovamente, come anche negli anni passati, ripeto anche oggi l'invito a voler studiare un certo quale assetto di queste supercontribuzioni, che vanno per la gran maggioranza a gravare sui consumi.

Vi sono poi un paio di questioni che credo sarebbero potute essere oggetto di esame sia dell'Assessorato come della Commissione, forse più opportunamente che non le diverse applicazioni dell'art. 69. Le supercontribuzioni possono essere autorizzate al fine di sanare i bilanci (legge l'art. 69). Di quali bilanci? Dei bilanci finanziari o dei bilanci economici? Il Caioli, nel libro che gentilmente ci è stato distribuito dalla Giunta Regionale, ritiene per pacifico che debba trattarsi dei bilanci finanziari. Dall'esame dei provvedimenti che ci sono sottoposti però si vede che non è questa la prassi che è stata attuata dall'Assessorato nelle sue proposte. Questo era il punto interrogativo sul quale mi sembrava veramente — Aldeno per citare un comune — che valesse la pena di approfondire la discussione e fare delle proposte o di proporre una prassi diversa da quella seguita.

E poi: si possono autorizzare supercontribuzioni che non siano state richieste dai comuni, come nel caso di Tassullo? Perchè normalmente avviene questo: il comune delibera di applicare, salvo l'autorizzazione data con legge da parte della Regione, una certa contribuzione; ma è possibile che la Regione si surrogi al consiglio comunale e decida lei su quali voci deve essere applicata la

supercontribuzione? Mi permetto di avere dei dubbi in proposito, dubbi che vengono rafforzati da questa considerazione. Noi a Tassullo proponiamo di autorizzare le supercontribuzioni su alcune voci e di estenderle a voci che non risulta siano state deliberate dal consiglio comunale. Ci vorrà quanto meno che successivamente all'entrata in vigore di questa legge, il consiglio comunale prenda una deliberazione per applicare quelle supercontribuzioni, che non aveva mai deliberato e che non aveva forse nemmeno discusso; e questo protrarrà ancora di più quella differenza fra l'entrata in vigore di questa forma di tassazione ed il provvedimento amministrativo e legislativo con il quale viene applicata, determinando quindi ancora un maggiore aggravamento della retroattività di questo provvedimento. Queste sono considerazioni che ritenevo di dover fare a proposito di queste proposte. Non ripeto le considerazioni svolte negli anni precedenti, che si riferivano in particolar modo alla necessità di arrivare, nel più breve tempo possibile, ad un'abolizione ed eliminazione di queste forme impositive; il perchè l'ho già detto varie volte e non penso sia il caso di ripeterlo.

**BENEDIKTER:** E' all'Ordine del giorno l'approvazione con legge regionale di supercontribuzioni comunali in base ad una interpretazione dell'art. 69 dello Statuto fin qui adottata e secondo una prassi fin qui seguita, mentre non è all'Ordine del giorno del Consiglio la discussione su una diversa interpretazione dell'art. 69 e quindi su una diversa prassi da instaurare, in base a questa nuova interpretazione. Sull'argomento sono stati da me inviati a tutti i consiglieri promemoria e poi in modo speciale promemoria ai membri della Commissione, ai rappresentanti regionali della Commissione paritetica per le Norme di attuazione, che dovrebbero servire come lavori preparatori per questa discussione, che dovrà farsi indubbiamente e in sede di Commissione paritetica di Norme di Attuazione e anche, credo, nello stesso Consiglio Regionale, in quanto si dovrà addivenire ad una legge regionale, cioè a una legge la quale riprenda l'argomento già a suo tempo affrontato e per il quale l'Assessore precedente aveva anche apprestato un disegno di legge, del quale ha fatto menzione il cons. Scotoni; e quindi l'argomento sarà discusso e in sede di Commissione paritetica e soprattutto in sede di Consiglio Regionale, mentre non è in discussione in questo momento.

Per la esattezza giuridica, è però opportuno precisare che l'art. 69 dello Statuto di Autonomia fa parte del titolo VI., il quale può essere modificato con legge ordinaria dello Stato; quindi non

necessita la procedura di revisione di leggi costituzionali. Una di queste leggi ordinarie dello Stato potrebbe essere, per ipotesi, anche la legge 2 luglio 1952 n. 703, qualora sulla stessa legge, sull'applicazione della medesima nel territorio della Regione, intervenisse il consenso dello Stato e della Regione. Dunque di questo argomento fondamentale se ne parlerà e in sede di Norme di attuazione e di Consiglio Regionale, quando si affronterà una legge regionale, che, interpretando l'art. 69, potrà autorizzare la Giunta Regionale, per quanto di competenza della Giunta Regionale, e le Giunte Provinciali, ad approvare supercontribuzioni entro determinati limiti come sono fissati nella legge statale n. 703 o come potranno essere fissati nella stessa legge regionale. Per quanto concerne l'argomento che ci interessa in questo momento, lo stesso dott. Scotoni ha ancora una volta messo il dito sulla piaga della procedura, direi, deleteria di questa approvazione di supercontribuzioni entro determinati limiti con legge regionale, cioè sull'enorme ritardo che interviene — giocoforza — e sulle conseguenze pratiche deleterie che derivano per questa approvazione tardiva alle amministrazioni comunali e rispettivamente ai contribuenti.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 69 in materia di applicazione di supercontribuzioni per il pareggio del bilancio sia esso finanziario che economico, la Giunta ha seguito la interpretazione data dalla esistente legge comunale e provinciale, la quale precisa in un articolo molto dettagliato che le supercontribuzioni possono essere autorizzate solo per il disavanzo economico. Non è escluso che anche su questo punto si possa tornare a precisare con legge della Regione; comunque la prassi fin qui seguita è stata quella della legge comunale e provinciale. Anche perchè, per una ragione di sostanza, lo stesso cons. Scotoni ha, come principio, spezzato un'altra volta una lancia per la abolizione completa delle supercontribuzioni per sanare il bilancio finanziario, arriveremmo all'assurdo di giustificare le supercontribuzioni per esigenze straordinarie del comune, il che è un concetto escluso dalla odierna legge comunale e provinciale. Potremmo anche, come Consiglio, essere di diverso parere e autorizzare la applicazione di supercontribuzioni per opere pubbliche straordinarie, ma fin qui il Consiglio, approvando le precedenti leggi di autorizzazione e in generale essendosi dichiarato in linea di principio contrario ad una politica tributaria che dia ampia libertà alle supercontribuzioni e dichiarandosi contrario ad una larghezza in materia di supercontribuzioni, ha dato in sostanza ragione a questa interpretazione,

che applica le supercontribuzioni solo per il risanamento dei bilanci economici.

Per quanto concerne l'ipotesi di casi di supercontribuzioni non richieste, è necessario sapere che la decisione della Giunta Regionale è preceduta da trattative con le rappresentanze comunali, sia per quanto concerne i rimaneggiamenti che si effettuano ed i tagli delle spese, sia per quanto concerne la conclusione alla quale si arriva, di comprimere la percentuale delle supercontribuzioni o di applicarle su altre voci non previste. Ciò si rende necessario in quanto altrimenti renderemmo praticamente possibile la non richiesta di supercontribuzioni e la richiesta di autorizzazioni di mutui ed anche la giustificata richiesta di contributi integrativi della Regione, senza che quel comune applichi alcuna supercontribuzione e si avrebbe una massima ingiustizia distributiva degli interventi finanziari della Regione rispetto ai comuni della Regione stessa. Cioè si potrebbe dare il caso di un comune che si rifiuti di applicare la supercontribuzione e chieda l'autorizzazione a contrarre un mutuo e l'integrazione del proprio bilancio con i mezzi della Regione; mentre un altro comune spinge le sue supercontribuzioni al massimo consentito dalla capacità contributiva dei suoi cittadini e poi sarà integrato dalla Regione stessa in quei limiti che ancora rimangono per poter ragionatamente permettere la vita amministrativa del comune. Quindi senz'altro è inevitabile che la Regione, nel giudizio sulla richiesta dell'applicazione delle supercontribuzioni e nell'esame dei bilanci deficitari in genere, induca il comune anche ad applicare supercontribuzioni qualora ciò sia richiesto da un principio di applicazione eguale a tutti i comuni di criteri direttivi che la Regione stessa si è posta e che sono dettati dalla Giunta Regionale e dal Consiglio, approvando sia questa legge di autorizzazione alle supercontribuzioni sia la integrazione dei bilanci ai comuni deficitari.

Faccio la proposta di un aumento delle supercontribuzioni del Comune di Isera, in quanto, per nuove esigenze sopravvenute, la supercontribuzione proposta dalla Giunta regionale appare non sufficiente per coprire il fabbisogno del conto economico del comune. Si tratta di maggiori spese per la manutenzione ed il funzionamento delle scuole, ed inoltre per arretrati di stipendi al medico e alla levatrice, che, rientrando nelle spese obbligatorie, giustificano l'applicazione delle supercontribuzioni per colmare appunto un disavanzo economico, secondo il criterio seguito dalla Giunta. Il comune aveva chiesto il 770 %, come negli anni precedenti; la Giunta aveva ridotto al 600 %, ora io propongo di riportare al 700 %, quindi con una lieve dimi-

nuzione rispetto all'anno precedente. Con questo maggiore aumento di percentuale il comune riesce senz'altro a soddisfare questo maggiore fabbisogno di spesa ordinaria obbligatoria.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

Leggo l'articolo unico che compone il disegno di legge: (legge).

Pongo in votazione l'emendamento proposto per il Comune di Isera, che porta al 700 % la sovrainposta fondiaria: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

E' posto in votazione segreta l'articolo unico della legge stessa. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 34 sì, 2 no, 2 schede bianche. La legge è approvata.

« Secondo provvedimento di autorizzazione di supercontribuzioni comunali a' sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale ».

La parola all'Assessore Benedikter per le conclusioni.

**BENEDIKTER:** (legge).

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Commissione legislativa per la lettura della relazione della Commissione.

**MAGNAGO:** (legge la relazione della Commissione).

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico: unanimità.

Articolo unico (legge).

L'articolo unico è posto in votazione a scrutinio segreto (segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 votanti, 31 sì, 2 no, 4 schede bianche.

\* \* \*

Avverto che successivamente si radunerà la Commissione legislativa alle Finanze per dare il regolamentare parere sul testo di legge per i danneggiati dal gelo, e il Consiglio Regionale riprenderà lunedì mattina alle ore 9.30 e continuerà con orario unico, fino a nuova decisione, dalle 9.30 alle 14.

Prima di chiudere la seduta vorrei proporre un minuto di raccoglimento per ricordare e onorare la memoria del defunto prof. Salvetti, che molti di noi, per lo meno per aver vissuto e lavorato insieme, ricorderanno con simpatia e affetto, ed è da poco tempo tragicamente scomparso. (Un minuto di silenzio).

La seduta è tolta.

(Ore 12.45).